



Prot.n. 1556/c27

Desenzano d/G. 13/03/2015

➤ **A chi di competenza**

In base al D.Lgs 226/2005 art. 13 e al D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 art.14 ai fini della **validità** dell'anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale complessivo, relativo al corso di studi dello studente.

L'attribuzione dei **crediti scolastici** (D.M. 42/2007) è inoltre stabilita in base alla regolarità della frequenza, "regolarità" che ogni istituto stabilisce nel Regolamento interno. La frequenza è considerata regolare, pertanto l'alunno ha l'accesso al credito scolastico, sulla base di 12 giorni di assenza per le classi terze e quarte e di 14 per le classi quinte del nostro istituto.

Tutti gli istituti scolastici, in base al proprio regolamento interno, possono comunque derogare da tale limite dietro motivi eccezionali e **documentati**. Il nostro regolamento (ma è in linea generale degli istituti superiori) prevede la deroga dietro presentazione di certificato medico.

Le documentazioni richieste, in caso di certificati medici, servono quindi a suffragare le eventuali deroghe a cui si appella lo studente in base al Regolamento, non ad una riammissione alla frequenza per motivi sanitari.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Subrizi

